

STATUTO
della "FONDAZIONE - TURISMO"

PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita per volontà del Socio Fondatore "Comune di Montecatini Terme", una Fondazione denominata "**FONDAZIONE - TURISMO**", con sede in Montecatini Terme (PT).

La modifica della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberata dal Consiglio di Fondazione.

ART. 2 - SCOPI, OBIETTIVI E ATTIVITA' STRUMENTALI AL LORO PERSEGUIMENTO

La Fondazione è un ente di diritto privato senza fini di lucro e svolge le proprie attività nell'interesse degli Enti Toscani partecipanti al fine di creare un volano per il turismo e l'economia locale perseguendo gli scopi istituzionali di seguito indicati.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Scopo della Fondazione è quello di valorizzare, promuovere, gestire e finanziare attività in ambito culturale, turistico, sportivo, oltre ad attività collaterali connesse allo sviluppo di tali settori, volte a favorire la crescita socio-culturale e lo sviluppo economico e sociale della collettività nel territorio degli Enti partecipanti.

In particolare la Fondazione si occuperà di promuovere lo sviluppo del Turismo, in ogni sua forma, modalità, mezzo ed accezione, in termini di attività di informazione e accoglienza turistica, nonché di servizi quali il marketing turistico, le attività di crescita del sistema locale, l'informazione e assistenza ai turisti in tutte le sue forme, la gestione diretta e/o indiretta di attrattori e servizi turistici anche volti alla veicolazione dei turisti nella Città di Montecatini Terme e del complessivo territorio turistico interessato, il supporto nei progetti di superamento di crisi nell'ambito del Turismo.

La Fondazione si propone altresì di incrementare la competitività e lo sviluppo turistico:

- a) stabilendo le linee programmatiche di sviluppo turistico per la/e destinazione/i del territorio in modo di promuovere le potenzialità turistiche ed incrementare la crescita dell'attrattività delle destinazioni;
- b) lavorare per incrementare i flussi dei mercati turistici nazionali e internazionali, e allo stesso tempo sviluppare

flussi turistici di qualità e in particolare incrementare la temporalità dell'attività turistica nel territorio per far sì che si produca un incremento della ricaduta economica del turismo sul territorio;

c) stabilire le linee programmatiche di promozione e marketing turistico con lo scopo di orientare l'offerta dei prodotti turistici e le politiche di marketing in modo da incrementare la visibilità e notorietà nel mercato turistico; d) stabilire le linee programmatiche in materia di accoglienza turistica;

e) allo stesso tempo, la Fondazione ha come scopo il potenziare e salvaguardare l'attrattività e sostenibilità turistica del territorio, e in conseguenza coordinare le politiche locali del turismo per costruire un sistema di offerta integrato e competitivo;

f) la Fondazione deve lavorare per fare evolvere il modello di gestione turistica attuale verso un modello di organizzazione e gestione turistica territoriale più efficace, efficiente e attento ad ottenere una maggiore sostenibilità turistica.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

a) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore turistico anche mediante ricerche di mercato e statistiche;

b) condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di eventi e di ogni attività connessa, convegni, seminari, mostre, eccetera, atte a valorizzare le potenzialità della città di Montecatini Terme e del complessivo territorio turistico interessato;

c) sviluppare progetti, servizi e iniziative che promuovano la valorizzazione di cultura e sport come risorse turistiche del territorio;

d) ricercare, promuovere e valorizzare eventi culturali, turistici e sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, predisponendo idonee candidature e sostenendone la qualificazione e la realizzazione;

e) promuovere e valorizzare il sito UNESCO di Montecatini Terme quale parte componente del sito seriale transnazionale "GREAT SPA TOWNS of EUROPE";

f) gestire e trattare dati informatici relativi ai flussi turistici e/o di altra specie al fine di generare report, statistiche, indicatori volti al supporto delle decisioni strategiche nell'ambito della promozione e dello sviluppo dell'attrattività del territorio;

g) gestire e sviluppare gli strumenti digitali di informazione turistica (web, social etc);

h) condurre la promozione e realizzazione diretta di azioni

di marketing, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l'immagine della città di Montecatini Terme e del complessivo territorio turistico interessato mediante attività finalizzate allo sviluppo del turismo locale, nelle sue varie declinazioni tra cui il turismo ambientale, il turismo termale, il turismo sportivo, il turismo culturale, il turismo congressuale;

i) svolgere ogni altra attività diretta al miglioramento del decoro e della qualità ambientale, anche attraverso interventi sul verde, assicurando la protezione del patrimonio culturale ed ambientale;

j) sviluppare strumenti tecnologici idonei a favorire ed incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio;

k) sviluppare azioni anche in forma associata con altri operatori volte a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerte turistiche;

l) partecipare a fiere del turismo nazionali ed internazionali volte alla conoscenza e valorizzazione della città di Montecatini Terme e del complessivo territorio turistico interessato;

m) sostenere la diffusione dell'innovazione a supporto dei prodotti turistici territoriali, migliorandone la gestione e il servizio al turista anche concorrendo a sviluppare strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio;

n) programmare e supportare interventi formativi e di specializzazione delle conoscenze del personale delle imprese turistiche, in particolare per quanto riguarda gli adeguamenti a normative di sicurezza, la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, lo sviluppo di marchi di certificazione ecologica e di qualità, nonché la tutela del prodotto turistico locale.

La Fondazione potrà svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, aggiuntiva, utile o complementare al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

A mero titolo esemplificativo la Fondazione potrà:

a) stipulare accordi o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private, società di capitali o benefit o imprese sociali aventi finalità coerenti con gli scopi della Fondazione e la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

c) promuovere forme di cooperazione, parternariato e scambio tra soggetti pubblici e privati, regionali, nazionali ed esteri, operanti nei settori dell'attività della Fondazione;

- d) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché per studi specifici;
- e) svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento delle proprie finalità;
- f) acquisire o cedere beni immobili e diritti reali su immobili da destinare ad attività coerenti con gli scopi suddetti;
- g) stipulare locazioni attive o passive, assumere/dare in concessione o comodato beni immobili, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- h) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

PARTE II

PATRIMONIO E FINANZE

ART. 3 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione iniziale costituito da quanto descritto nell'atto di costituzione della Fondazione;
- b) dai beni mobili o immobili che potranno essere acquisiti da conferimenti, lasciti e donazioni destinati ad incremento del patrimonio;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Territoriali o da altri Enti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- e) da altri fondi con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio della Fondazione coerentemente con le finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, prudenza, competenza ed eticità.

ART. 4 - FONDO DI GESTIONE

Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di Gestione costituito da:

- a) conferimenti in denaro ed in beni mobili o immobili, materiali ed immateriali, diritti reali ed altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore promotore o da altri partecipanti;
- b) contributi del socio Fondatore che saranno predeterminati in conformità ad una specifica convenzione di servizio con il socio Fondatore promotore;
- c) contributi dei soci partecipanti che verranno di volta in volta predeterminati;
- d) dagli avanzi della gestione, nell'ipotesi in cui le

risorse economiche a disposizione per la gestione delle singole annualità non vengano completamente utilizzate;

e) redditi, rendite, ricavi provenienti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

f) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

g) contributi ed elargizioni, in qualsiasi forma concessi, anche eventualmente destinati a specifiche finalità o progetti;

h) da eventuali sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione delle proprie attività.

Ogni attività di tipo commerciale eventualmente svolta nell'ambito delle iniziative di cui sopra deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e deve comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi della Fondazione.

Al fine di realizzare la migliore gestione dei fondi il Consiglio di Fondazione potrà costituire fondi speciali in relazione a specifici progetti gestiti da appositi Comitati di progetto secondo le norme di cui all'art. 20.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

ART. 5 - FONDATORI

Il Comune di Montecatini Terme è Fondatore Promotore.

ART. 6 - PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Fondazione, anche attraverso apposito regolamento.

Il versamento della contribuzione periodica da parte dei partecipanti è destinata al fondo di gestione.

L'assunzione della qualità di partecipante consegue all'accoglimento della Domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto e i Regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

La Fondazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti ritenuti non compatibili con le finalità della Fondazione o con il suo ottimale funzionamento o privi dei requisiti morali richiesti.

L'Organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della domanda è il Consiglio di Fondazione, a

cui essa va indirizzata.

Il Consiglio di Fondazione deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Il Consiglio di Fondazione delibera sull'ammissione dei partecipanti con la maggioranza dei suoi componenti.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio di Fondazione in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende respinta.

La decisione del Consiglio di Fondazione non è appellabile.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda, previo versamento della contribuzione stabilita.

Il Consiglio di Fondazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame, ai requisiti da considerare e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ART. 7 - RECESSO

Qualunque Partecipante può, entro il 30 giugno di ogni anno, comunicare la propria volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente dalla qualità di Partecipante.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso, effettuata nel termine di cui al comma 1, ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

ART. 8 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Fondazione può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi. A mero titolo esemplificativo e non tassativo si indicano:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti nel presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.

Nel caso di Enti o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- apertura di procedura di liquidazione giudiziale.

Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Fondazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera in ordine all'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso.

Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

ART. 9 - DIRITTI DEGLI ESCLUSI E RECEDUTI

L'esclusione o il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati. Gli esclusi o i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV

ORDINAMENTO

ART. 10 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente Onorario della Fondazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Fondazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- l'Organo di Revisione.

ART. 11 - IL PRESIDENTE ONORARIO DELLA FONDAZIONE

Il Presidente Onorario della Fondazione è il Sindaco pro-tempore del Comune di Montecatini Terme, quale socio

fondatore della Fondazione.

Tale Presidente rappresenta la continuità della Fondazione, è garante degli scopi che si è prefissata e ha il compito di tutelare il buon nome di questa.

Il Presidente Onorario ha mandato puramente onorifico: non ha alcun potere di rappresentanza nè gestorio della Fondazione e non può in alcun modo impegnarla giuridicamente.

Il Presidente Onorario ha tuttavia diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio di Fondazione con funzioni meramente consultive; interviene per conto della Fondazione in iniziative pubbliche e/o private che saranno intraprese dalla Fondazione o alle quali quest'ultima partecipa o aderisce.

Il Presidente Onorario non ha diritto ad alcun compenso per l'opera prestata a favore della Fondazione, salvo il diritto al rimborso delle spese.

ART. 12 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è nominato in persona indicata dal Sindaco del Comune di Montecatini Terme e per la prima volta in atto costitutivo.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente, come gli altri membri del Consiglio di Fondazione, durano in carica due anni, salvo diversa determinazione al momento della loro nomina e sono rieleggibili.

Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Fondazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) convoca l'Assemblea dei partecipanti se costituita;
- c) cura, tramite il Direttore Generale, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Fondazione;
- d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- e) sorveglia il buon andamento della Fondazione;
- f) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora lo ritenga necessario;
- g) propone al Consiglio di Fondazione la nomina del Direttore della Fondazione;
- h) propone al Consiglio di Fondazione il nominativo del Vicepresidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente.

Al Presidente della Fondazione può essere riconosciuto un compenso in funzione del ruolo ricoperto, ove consentito dalle specifiche normative di settore vigenti, sempre salvo il diritto al rimborso delle spese.

ART. 13 - CONSIGLIO DI FONDAZIONE - COMPOSIZIONE - NOMINA - CESSAZIONE

Il Consiglio è composto da un numero variabile di membri che va da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri determinato dal Consiglio di Fondazione.

Il Fondatore Promotore provvede alla nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione e designa il Presidente del Consiglio di Fondazione.

Gli altri membri sono designati dall'Assemblea dei Partecipanti.

Tutti i membri restano in carica due anni, salvo diversa determinazione al momento della loro nomina, sono rieleggibili e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo successivo alla scadenza della loro nomina.

Il Presidente della Fondazione, almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio, provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le designazioni di propria spettanza.

I componenti possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

In caso di revoca, decadenza, esclusione o dimissioni, il soggetto o organo che ha designato il membro dimessosi, decaduto o escluso o revocato deve provvedere alla nuova designazione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio di Fondazione nel suo complesso.

Ai predetti organi può essere riconosciuto un compenso in funzione del ruolo ricoperto ove consentito dalle specifiche normative di settore vigenti, sempre salvo il diritto al rimborso delle spese.

Art. 14 - CONSIGLIO DI FONDAZIONE - POTERI E COMPETENZE

Il Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- a) approvare annualmente il programma di attività contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi;
- b) deliberare su singoli progetti predisposti su autonoma iniziativa da parte della Fondazione medesima, dai soci partecipanti alla Fondazione o da terzi;
- c) approvare i contenuti essenziali delle eventuali convenzioni con soggetti pubblici o privati interessati alla attività della Fondazione;
- d) deliberare sull'assunzione di partecipazioni;
- e) approvare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente, e approvare entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili o diritti reali sui medesimi;

- g) ammettere alla Fondazione i partecipanti in conformità alle previsioni dell'art. 6 dello Statuto;
- h) determinare annualmente le quote contributive dei soci partecipanti;
- i) nominare tra i membri del Consiglio il Vicepresidente su proposta del Presidente;
- l) modificare lo Statuto della Fondazione;
- m) approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;
- n) stabilire l'assetto organizzativo della Fondazione;
- o) nominare il Direttore e stabilirne il compenso determinandone le funzioni ed i poteri;
- p) nominare i componenti dell'Organo di Revisione e stabilirne il compenso;
- q) deliberare sullo scioglimento, la fusione, la scissione, l'estinzione, la trasformazione della Fondazione, sull'eventuale nomina del liquidatore;
- r) il Consiglio potrà delegare parte delle proprie funzioni a singoli membri del Consiglio di Fondazione ovvero al Direttore.

Art. 15 - CONSIGLIO DI FONDAZIONE - INELEGGIBILITA' DECADENZA ED ESCLUSIONE

L'individuazione dei componenti del Consiglio di Fondazione deve essere effettuata sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Non possono comunque far parte del Consiglio di Fondazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Cod. Civ e degli art.li 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto stabile di collaborazione;
- ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale.

I componenti del Consiglio di Fondazione decadono:

- a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
- c) nel caso in cui non partecipino senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è rilevata dal Consiglio di Fondazione.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Fondazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti eventualmente emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danni al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri Componenti, non tenendo conto del voto del Consigliere da escludere, ed il Consiglio richiede al

soggetto che ha designato il Componente escluso la nuova designazione.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il Consiglio di Fondazione è convocato dal Presidente della Fondazione, ovvero da altro Componente del Consiglio designato dal Fondatore Promotore. La convocazione è fatta con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita per posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza il Consiglio di Fondazione può essere convocato con posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei da spedirsi 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentale. Il Consiglio di Fondazione, anche in mancanza di regolare convocazione, è regolarmente costituito quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione. Il Consiglio di Fondazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Componenti e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. E' permessa la possibilità di partecipazione a distanza mediante audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto con funzioni di segretario.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Anche il Presidente Onorario partecipa alle riunioni senza diritto di voto, con funzione meramente consultiva.

ART. 17 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato, tra persone in possesso di comprovata e specifica formazione ed esperienza nei settori di attività della Fondazione, dal Consiglio di Fondazione, su proposta del Presidente.

Il Direttore dura in carica per il periodo determinato dal Consiglio di Fondazione, che ne determina la remunerazione, ed è rinnovabile.

Il Direttore è responsabile della gestione e dell'operato della Fondazione e:

- sovrintende allo svolgimento della ordinaria attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Fondazione curando l'esecuzione delle delibere che non siano direttamente eseguite dal Presidente;
- predispone i programmi di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione da sottoporre al Consiglio;

- è responsabile dell'organizzazione e del personale;
- può assumere obbligazioni per la Fondazione ma esclusivamente entro i limiti di valore determinati con delibera del Consiglio di Fondazione a cui presenta periodico rendiconto;
- partecipa alle sedute del Consiglio di Fondazione e cura la redazione dei relativi verbali;
- svolge ulteriori attività che siano state delegate dal Consiglio di Fondazione.

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dal Fondatore Promotore, che a tal fine assume anche la qualifica di partecipante, e dai Partecipanti; il Fondatore Promotore ed i Partecipanti, come definiti dall'art. 6, costituiscono infatti l'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni:

- esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Fondazione, sulle linee generali dell'attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli argomenti sottoposti alla propria deliberazione;
- nomina i membri del Consiglio di Fondazione non di competenza del Fondatore promotore;
- approva un documento programmatico di indirizzo.

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione) da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea.

L'Assemblea dei partecipanti potrà riunirsi anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza.

L'Assemblea per tutte le delibere di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.

I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dal Fondatore Promotore e dai Partecipanti al fondo di dotazione ed al fondo di gestione. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alle contribuzioni ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la

presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti sia in prima che in seconda convocazione. Qualora non vi siano soci partecipanti, oltre il Fondatore, le funzioni dell'Assemblea sono esercitate dal Fondatore Promotore medesimo.

ART. 19 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico composto da un numero minimo di tre membri fino ad un massimo di sette membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di operatività della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione nomina anche il Presidente del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo sugli aspetti tecnico-scientifici delle attività svolte o programmate per le quali il Consiglio di Fondazione richieda l'espressione di un parere.

Il Comitato resta in carica per il periodo indicato dal Consiglio di Fondazione al momento della nomina. I Componenti possono essere rinominati. In relazione alle proprie funzioni il Comitato può indicare al Consiglio di Fondazione gli atti e le iniziative che ritiene più opportuni per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa. Le determinazioni del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare il Socio Fondatore, i soci partecipanti o soggetti esterni, su indicazione del Presidente.

Potrà essere approvato un regolamento sul funzionamento del Comitato Scientifico.

ART. 20 - COMITATO ESECUTIVO DI PROGETTO

Il Comitato Esecutivo di Progetto potrà essere costituito con decisione del Consiglio di Fondazione per la gestione esecutiva dei progetti finanziati tramite "fondi speciali" costituiti ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto e di eventuali regolamenti che saranno adottati.

Il Comitato esecutivo di Progetto si compone di almeno tre membri così individuati:

- A) il Direttore Generale che lo presiede;
- B) un membro nominato dal Socio Fondatore;
- C) un componente nominato dai Partecipanti che hanno costituito il fondo speciale.

Le riunioni del Comitato Esecutivo di Progetto sono convocate dal Presidente senza formalità oppure su richiesta della metà dei suoi membri senza alcuna formalità purchè si abbia prova dell'avvenuta ricezione della convocazione dell'adunanza da parte dei suoi membri.

Anche in mancanza di convocazione il Comitato Esecutivo di

Progetto è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti.

Il Comitato Esecutivo di Progetto, a seguito della approvazione da parte del Consiglio di Fondazione del progetto comprensivo dei costi di gestione da imputare al fondo speciale, provvede a predisporre il piano esecutivo e dettagliato del progetto stesso.

Il Comitato Esecutivo di Progetto è responsabile della gestione esecutiva delle attività del progetto con fondo speciale approvato dal Consiglio di Fondazione.

Le principali funzioni del Comitato Esecutivo di Progetto sono le seguenti:

- gestione delle varie attività del progetto durante la sua evoluzione;
- definizione delle strategie e delle proposte nelle aree singolarmente interessate (tecnica, marketing, utenza);
- valutazione degli aspetti finanziari del progetto;
- verifica, certificazione ed approvazione dei risultati degli operatori individuali e dei collaboratori, in termini di conformità con il piano di lavoro e nel rispetto dei livelli di qualità;
- promozione di tutte le attività (pubbлицitarie, editoriali, social) per la divulgazione dei risultati.

Nell'ambito dei poteri che sono riservati al Comitato Esecutivo di Progetto lo stesso ha pieni poteri amministrativi tramite il Direttore generale della Fondazione che presiede il Comitato Esecutivo di Progetto.

ART. 21 - ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale: in quest'ultimo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.

Il Consiglio di Fondazione, valutata la forma dell'organo, ne nomina i componenti, almeno uno tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini vigilati dal Ministero della giustizia: a) Avvocati; b) Dottori commercialisti ed Esperti contabili - sez.a; c) Consulenti del lavoro.

L'organo dura in carica tre anni ed i componenti possono essere rieletti.

Anche il Revisore Unico dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi vigenti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio di

Fondazione e/o da allegare ai documenti di bilancio preventivo e consuntivo, effettua verifiche di cassa almeno due volte l'anno e comunque svolge tutte le attività che sono demandate per legge all'Organo di Revisione. L'Organo di Revisione partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Fondazione e dell'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

ART. 22 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 marzo di ogni anno, il Direttore redige la proposta di bilancio di esercizio e lo propone al Consiglio di Fondazione per l'approvazione.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore predispone il progetto di bilancio preventivo e lo sottopone al Consiglio di Fondazione per l'approvazione.

PARTE V

DESTINAZIONE UTILI - SCIoglimento ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 23 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 24 - DURATA ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

La Fondazione viene sciolta per le cause previste dal Codice Civile.

In caso di scioglimento il Consiglio di Fondazione potrà nominare uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione.

I beni che dovessero residuare saranno devoluti ad Enti pubblici territoriali o, in via subordinata, ad associazioni o fondazioni che perseguono le stesse finalità della Fondazione, secondo le disposizioni del Consiglio di Fondazione.

All'atto dello scioglimento i beni affidati in concessione alla Fondazione torneranno immediatamente nella disponibilità dei Concedenti.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - CONTROLLI

La Fondazione è soggetta agli ordinari controlli svolti dalle Autorità competenti ai sensi della specifica normativa

di settore vigente in materia, anche in considerazione dello status di Ente Pubblico del Socio Fondatore e di eventuali Partecipanti.

ART. 26 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente presente in questo Statuto valgono le leggi che disciplinano la materia.

ART. 27 - RAPPORTI COL SOCIO FONDATORE

I rapporti con il Socio Fondatore, in considerazione dei contributi che il Comune elargirà alla Fondazione, saranno regolati da apposita convenzione.

ART. 28 - REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare l'organizzazione, la Fondazione definirà uno o più regolamenti interni proposti dal Direttore ed approvati dal Consiglio di Fondazione.

F.TO CLAUDIO DEL ROSSO

F.TO MICHELE LUCIANI

F.TO STEFANO BONINI

F.TO SABRINA FRANCESCHINO

F.TO FEDERICO PAOLINI

F.TO CARLA GROSSI, TESTE

F.TO ARIANNA GISFREDI, TESTE

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-